

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE CSEA

Visti:

- l'art. 1, comma 670, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (di seguito, Legge di Stabilità 2016);
- lo Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA (di seguito, CSEA), approvato con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 170, del 22 luglio 2016 (di seguito, Statuto);
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA, approvato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 119, del 24 maggio 2017 come modificato dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 60, dell'11 marzo 2021 (di seguito, Regolamento di organizzazione e funzionamento);
- la deliberazione del Comitato di gestione del 28 novembre 2017;
- la deliberazione del Comitato di gestione del 25 marzo 2021.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 670, della Legge di Stabilità 2016 ha, tra l'altro, disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, a far data dall'entrata in vigore della legge, 1° gennaio 2016;
- l'art. 1, comma 4, dello Statuto ha stabilito che al personale si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico;
- l'art. 7 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA ha disposto che la ricerca e la selezione del personale si conformano a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, secondo procedure deliberate dal Comitato di gestione su proposta del direttore generale.

Il Comitato di gestione della CSEA approva il seguente "Regolamento delle procedure di selezione per l'assunzione di personale".

Art. 1 - Oggetto

1. La CSEA avvia procedure di selezione pubblica per l'acquisizione di personale, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato ovvero con altra tipologia contrattuale.
2. I contratti di lavoro sono regolati dalle pertinenti disposizioni di legge e ad essi si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico.

3. I singoli Profili professionali ed i relativi livelli di inquadramento sono indicati negli avvisi di selezione pubblicati sul sito della CSEA (<http://www.csea.it>).
4. I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione sono indicati nei singoli avvisi di selezione.
5. I criteri e le modalità per lo svolgimento della selezione sono individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nonché di pari opportunità tra generi.

Art. 2 – Responsabile della procedura di selezione

1. Responsabile della procedura di selezione è l'unità organizzativa competente in materia di personale, cui competono tutte le comunicazioni (es. irricevibilità, esclusioni ed esiti, etc.) inerenti la procedura stessa.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione alla selezione

1. Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, come indicata in ciascun Avviso di selezione (di seguito "Avviso"), sono in possesso dei requisiti generali indicati nel presente articolo, nonché dei requisiti specifici indicati in ciascun Avviso con riferimento al singolo Profilo professionale.
2. Sono requisiti generali:
 - il possesso della cittadinanza italiana;
(Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n° 174. Ai fini dell'accesso ai posti, i cittadini degli Stati membri della U.E. devono possedere i seguenti requisiti: i) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; ii) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; iii) adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di colloquio. I cittadini di paesi terzi, in possesso del diritto di soggiorno, potranno partecipare alla selezione a condizione che abbiano conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di colloquio);
 - non avere svolto, nei tre anni di servizio precedenti la selezione, poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della CSEA, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalla lettura in combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo il modello allegato (Modello per la domanda di partecipazione – Allegato 1). La domanda, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve pervenire entro e non oltre la data di scadenza del

termine stabilita nell'Avviso, mediante una delle seguenti modalità:

- I. per via telematica, con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) del candidato all'indirizzo di posta certificata della CSEA indicato nell'Avviso di selezione;
 - II. ~~a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della Csea, Ufficio Protocollo; La presente modalità di presentazione della domanda di partecipazione al momento è sospesa.~~
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine, di cui all'art. 4.1, fa fede esclusivamente, per la presentazione mediante PEC, la data e l'ora di inoltro del messaggio; ~~per la lettera raccomandata, il timbro dell'ufficio postale attestante la data e l'ora di spedizione del plico.~~
 3. La domanda di partecipazione presentata oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al candidato, comporta l'irricevibilità della stessa ai fini della selezione.
 4. Oltre il termine summenzionato non si tiene conto di alcuna altra domanda di partecipazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva di quella precedentemente pervenuta.
 5. Nell'oggetto della mail inviata mediante PEC, ~~così come sul plico nel caso di invio effettuato mediante lettera raccomandata,~~ deve essere specificato il numero dell'Avviso e del singolo Profilo professionale cui si riferisce la domanda di partecipazione, con la seguente dicitura:

**“Domanda di partecipazione alla selezione di cui
all'Avviso n. X del xx/xx/xxxx – Profilo professionale n. YY”.**

La mancata indicazione della predetta dicitura comporta l'irricevibilità della domanda di partecipazione alla procedura.

6. Nella domanda di partecipazione ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, deve autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione relativamente al Profilo professionale d'interesse.
7. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
 - a) il *Curriculum vitae* (di seguito denominato “CV” o “*curriculum*”), sottoscritto dal candidato, con l'indicazione dell'indirizzo presso il quale si intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione o, ove in possesso ed al medesimo fine, l'indirizzo di PEC;
 - b) una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità in corso di validità e sottoscritto dal candidato.
8. Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo messaggio di PEC ~~e mediante lettera raccomandata A.R.~~, ogni eventuale sopravvenuta variazione dei recapiti indicati nella domanda ai sensi del precedente comma 4.7, lettera a).
9. In ragione delle funzioni pubbliche svolte dal personale della CSEA, alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione dovrà, altresì, essere allegata una dichiarazione libera del Candidato, debitamente sottoscritta, in

cui lo stesso attesta di:

- non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a, ovvero licenziato/a dall'impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;
- non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs n. 231/01 e s.m.i.;
- essere immune da condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione e, comunque, immune da ogni fatto che comporti la non legittima costituzione del rapporto di lavoro;
- di essere consapevole che in caso di falsità nelle predette attestazioni in qualunque modo emersa in costanza del rapporto di lavoro con la CSEA, questa circostanza potrà dare luogo a sanzioni disciplinari nei termini previsti dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico.

Art. 5 – Irricevibilità delle domande di partecipazione e cause di esclusione

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 4.3 e 4.4, non si tiene conto delle domande di partecipazione presentate dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 4.1.
2. Sono, altresì, irricevibili le domande di partecipazione prive della dicitura di cui all'art. 4.5.
3. L'esclusione dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:
 - a. mancata presentazione della domanda di partecipazione secondo il modello di cui al precedente art. 4.1, ovvero in caso di domanda incompleta e/o irregolare compilazione della stessa e/o mancata sottoscrizione da parte del dichiarante;
 - b. mancata presentazione del CV e/o della copia del documento d'identità;
 - c. mancato possesso di uno dei requisiti generali di cui all'art. 3 o dei requisiti specifici relativi al Profilo professionale per il quale si è presentata domanda di partecipazione;
 - d. qualora dal controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni (fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000).
4. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici e della veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 3 lett. d).
5. La CSEA può disporre, in qualsiasi momento della procedura di selezione, l'esclusione dei candidati laddove gli stessi non risultino in possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati.
6. L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato. Di tale esclusione sarà data comunicazione al candidato tramite messaggio di PEC ~~o lettera raccomandata A.R.~~

Art. 6 – Procedura di selezione

1. La procedura di selezione è costituita dalle seguenti fasi:
 - a) pubblicazione dell'Avviso di selezione di cui al precedente art. 1 sul sito www.csea.it, sez. Amministrazione trasparente – Selezione del personale – ~~Reclutamento del personale~~ **Selezioni aperte** **Avvisi di selezione – Selezioni aperte**. È facoltà della CSEA darne pubblicità attraverso i propri canali *social* e attraverso la pubblicazione degli avvisi su quotidiani a diffusione nazionale, anche di settore;
 - b) nomina e insediamento della Commissione esaminatrice, di cui al successivo art. 7, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature;
 - c) apertura dei plichi fisici e virtuali, protocollazione delle domande pervenute e individuazione delle domande irricevibili;
 - d) verifica del possesso dei requisiti generali e specifici per il Profilo professionale per il quale si è presentata la domanda di partecipazione;
 - e) *pre-screening* dei *curricula* ai fini dell'individuazione delle candidature da invitare al colloquio finale di cui alla successiva lett. f);
 - f) colloquio finale di approfondimento e verifica dei titoli, qualora richiesti, e di accertamento delle competenze e delle conoscenze;
 - g) valutazione finale da parte della Commissione esaminatrice;
 - h) approvazione degli esiti della procedura di selezione da parte del Comitato di gestione della CSEA;
 - i) comunicazione di esclusioni ed esiti ai candidati da parte dell'unità organizzativa competente in materia di personale.
2. La data, la sede e l'orario di svolgimento del colloquio di cui alla lettera f) saranno comunicati al candidato, entro il decimo giorno antecedente alla data fissata per la prova medesima, mediante messaggio di PEC ~~e lettera raccomandata A.R.~~
3. I candidati invitati al colloquio sono tenuti a presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella relativa convocazione effettuata mediante messaggio di PEC ~~e lettera raccomandata A.R.~~ Il candidato che non si presenterà alla convocazione sarà ritenuto rinunciatario.
4. La CSEA si riserva la possibilità di avvalersi di società di ricerca e selezione del personale, al fine di valutare le candidature sotto il profilo attitudinale-motivazionale e tecnico-specialistico in relazione alla specifica posizione da ricoprire, per la gestione delle fasi di *screening* dei *curricula*, di eventuale contatto telefonico e nelle fasi selettive di tipo attitudinale-motivazionale e tecnico-specialistico.
5. Il predetto avvalimento, meramente eventuale, è finalizzato all'individuazione di una *short list* di candidati da sottoporre a valutazione da parte della Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Comitato di gestione della CSEA, è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Essa è costituita da:
 - un referente della selezione, da individuarsi tra le risorse operanti nell'ambito dell'unità organizzativa competente in materia di personale e in possesso delle competenze necessarie per effettuare la valutazione attitudinale e motivazionale dei candidati, che cura la fase selettiva di tipo attitudinale/motivazionale e presidia l'intero *iter* di selezione per una specifica posizione;
 - almeno due commissari, da individuarsi nell'ambito delle unità organizzative, in possesso della significativa esperienza professionale necessaria a valutare le candidature sotto il profilo tecnico-specialistico in relazione alla specifica posizione da ricoprire.
3. Nel caso in cui la selezione riguardi ruoli per cui è richiesta elevata competenza tecnico-specialistica ovvero ruoli particolarmente rilevanti all'interno dell'organizzazione della CSEA, la Commissione esaminatrice può essere integrata con commissari esterni alla CSEA con comprovata competenza ai fini della valutazione attitudinale-motivazionale e/o tecnico-specialistica.

Art. 8 – Lavori della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, al suo insediamento, definisce i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio finale ai candidati ammessi al colloquio finale.
2. La Commissione esaminatrice, anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, accertata la regolarità e la completezza della stessa ed il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 3, procede alla verifica del possesso dei requisiti specifici richiesti per il Profilo professionale per il quale il candidato ha presentato domanda.
3. Relativamente ai candidati che soddisfino i requisiti generali e specifici, procede ad effettuare un esame dei *curricula*, finalizzato all'individuazione delle candidature da invitare al colloquio finale.
4. Il predetto esame, da effettuarsi eventualmente anche tramite intervista telefonica con i candidati, ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei titoli richiesti e l'approfondimento delle esperienze professionali evidenziati nel CV, anche al fine di acquisire informazioni rilevanti per un efficace svolgimento del colloquio e per l'elaborazione della valutazione finale.
5. Le attività di cui ai precedenti commi 8.2, 8.3 e 8.4 sono svolte avvalendosi dell'unità organizzativa competente in materia di personale.
6. La Commissione esaminatrice delibera di non ammettere al colloquio finale i candidati che, pur essendo in possesso dei requisiti specifici richiesti dal profilo ricercato, appaiono non adeguati e/o incoerenti con riferimento al

percorso di studi e/o al percorso professionale richiesti dal profilo per cui è stata presentata la domanda.

7. La Commissione delibera di non ammettere al colloquio finale quei candidati che, seppure in possesso dei requisiti generali e specifici, abbiano già sostenuto una selezione in CSEA negli ultimi 12 mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di selezione, e siano stati giudicati non idonei per un profilo analogo a quello oggetto di ricerca e valutazione da parte della Commissione medesima. Per svolgere il predetto approfondimento, la Commissione si avvale dell'unità organizzativa competente in materia di personale.
8. La Commissione articola i criteri di valutazione in modo che si tenga conto di:
 - titoli, eventualmente richiesti;
 - esperienza professionale (se requisito oggetto di valutazione);
 - colloquio di valutazione;
 - doti personali emergenti dal colloquio utili a completare il giudizio di valutazione del candidato rispetto al profilo ricercato.
9. Il punteggio finale è espresso in centesimi. La soglia di idoneità è fissata in 70/100.
10. Il colloquio finale è finalizzato ad accertare le competenze, le conoscenze e la professionalità del candidato, nonché le motivazioni e l'attitudine all'espletamento delle mansioni previste nel Profilo professionale e ad approfondire elementi risultanti dal *curriculum*, anche in considerazione degli esiti dell'esame di cui ai commi precedenti. Può consistere anche in prove pratiche finalizzate alla verifica del possesso delle competenze tecniche richieste dal Profilo professionale.
11. Il colloquio finale di valutazione può essere svolto, per necessità conclamate o a discrezione valutativa della CSEA, anche in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di strumenti di video connessione, con la garanzia che sia possibile accertare l'identità del candidato, attraverso procedura di esibizione in schermo di un documento di identità con fotografia in corso di validità. Nello specifico, è necessario che il candidato disponga di un supporto informatico (PC o *Smartphone*) connesso ad una rete internet stabile e dotato di *webcam* (videocamera) e microfono; lo svolgimento del colloquio in modalità telematica deve, altresì, permettere la riconoscibilità visiva del candidato per tutta la durata dello stesso. Il *link* di accesso all'aula virtuale per lo svolgimento del colloquio verrà fornito al candidato attraverso le modalità di convocazione di cui all'art. 6.2.
12. Nel corso del colloquio in modalità telematica, non sono ammesse altre persone nella stanza fisica da dove il candidato sta effettuando il collegamento; il candidato non può allontanarsi dal collegamento né fisicamente né disattivando microfono e *webcam*, a pena di esclusione dalla selezione; risulta, altresì, assolutamente vietato l'uso di altri dispositivi elettronici oltre a quello necessario per il collegamento, la consultazione di testi o fonti informative di qualsivoglia natura, l'utilizzo della tastiera del dispositivo in uso, se non autorizzato dalla Commissione di valutazione.
13. Nell'ipotesi in esame di modalità telematica di svolgimento del colloquio, al

fine di garantire la pubblicità e la trasparenza della procedura di selezione, è garantito l'accesso all'aula virtuale anche agli altri candidati al medesimo profilo che ne facciano richiesta, con l'indicazione procedurale di disattivare il microfono e la *webcam* durante i colloqui degli altri candidati. E', altresì, vietato registrare e divulgare in qualsiasi forma (audio e video) le sedute pubbliche e i colloqui sostenuti dai candidati.

14. In esito al colloquio finale, la Commissione esaminatrice predispone un elenco dei candidati, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascuno di essi, nel rispetto dei criteri di riservatezza sul trattamento dei dati personali qualora risulti necessario da previsione di legge.
15. Gli esiti dei lavori della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Comitato di gestione della CSEA per l'approvazione.

Art. 9 – Comunicazioni ai candidati

1. Durante la procedura di selezione, l'unità organizzativa competente in materia di personale comunica ai candidati interessati l'irricevibilità delle domande di partecipazione, nelle ipotesi contemplate dal precedente art. 5.
2. Solo successivamente all'approvazione degli esiti della procedura di selezione da parte del Comitato di gestione, l'unità organizzativa competente in materia di personale cura le seguenti comunicazioni:
 - esclusioni dalla procedura di selezione;
 - esiti: a ciascun candidato è comunicato il punteggio da questi conseguito, unitamente al giudizio di idoneità/inidoneità e ai punteggi e giudizi conseguiti da tutti i candidati per lo stesso Profilo professionale.
3. Rimane ferma la disponibilità della CSEA a fornire eventuali chiarimenti che potranno essere richiesti da ciascun candidato.
4. Sul sito della CSEA, sono resi disponibili gli esiti delle selezioni, riportanti esclusivamente il numero delle assunzioni effettuate per ciascun profilo ricercato e la relativa decorrenza.

Art. 10 – Verifica sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00

1. Le dichiarazioni di cui al presente articolo rese ai fini della partecipazione alla procedura di selezione del personale della CSEA sono sempre verificate nei confronti dei vincitori della selezione in fase antecedente all'assunzione.
2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono, altresì, oggetto di verifica a campione nei confronti di coloro che hanno partecipato alla selezione, anche se risultati idonei o non idonei all'assunzione.
3. Le verifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento della procedura di selezione, sia essa in corso ovvero conclusa.
4. Nella domanda di partecipazione (Allegato 1), il candidato dichiara di conoscere il valore giuridico delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 445/00, nonché le conseguenze civili e penali connesse alle

false dichiarazioni e la circostanza che la CSEA possa effettuare i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da tutti coloro che partecipano alla procedura di selezione.

5. Sono salve le disposizioni di cui all'art. 5 del presente "Regolamento".

Art. 11 - Norme di salvaguardia

1. Le procedure di selezione non comportano in alcun modo obbligo di assunzione dei candidati.
2. La CSEA si riserva la facoltà di prendere in considerazione, ai fini dell'assunzione di personale, più di un candidato tra quelli che hanno sostenuto il colloquio finale relativamente a un dato profilo.
3. Le graduatorie di candidati predisposte per ciascuna procedura di selezione pubblica, a cui la CSEA si riserva di attingere per ulteriori assunzioni, sono valide per un periodo di 18 mesi successivi alla data di comunicazione degli esiti ai candidati. Scaduto il predetto termine, le graduatorie si intendono automaticamente decadute.
4. La CSEA si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di riaprire il termine medesimo, di sospendere o revocare la procedura, dandone adeguata comunicazione.

Art. 12 - Assunzione

1. I candidati, per i quali è stata deliberata l'assunzione dal Comitato di gestione, sono assunti dalla CSEA, presso la sua sede in Roma, con le tipologie contrattuali e i livelli di inquadramento indicati in ciascun avviso.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche GDPR), i dati forniti dai candidati in sede di partecipazione alle procedure di selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla CSEA saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla legge. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei dati personali, nonché alle finalità perseguite, si rinvia all'"Allegato 2 – Informativa al trattamento dei dati personali".

Art. 14 - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul sito Internet della CSEA.